



COMUNE DI OSASIO

CITTA' METROPOLITANA

10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 / 979.30.38
fax. 011 / 972.88.96 e-mail: osasio@ruparpiemonte.it

Reg. Ord. 3/2020

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (TEMPORANEA) - Piazza Castello -

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire con lavori di potatura sugli alberi che delimitano l'area verde di Piazza Castello;

CONSIDERATO necessario che i parcheggi prospicienti tale area siano sgombri per consentire le operazioni di potatura in condizioni di sicurezza;

VALUTATA la necessità di disciplinare in modo inequivocabile la circolazione stradale, senza lasciare spazio a dubbie interpretazioni;

VISTO l'art. 7 comma 1°, e 37, comma 1°, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 39, comma 1, lett. B) e b), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA

- dalle ore 7,30 di venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 17,00 di sabato 8 febbraio 2020 in Piazza Castello ;
- dalle ore 13,30 di venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 17,00 di sabato 8 febbraio 2020 in Piazza Castello (fronte Banca Intesa san Paolo – Municipio)

AVVISA

A norma dell'art. 3, c. 4 L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del D.lgs 104/2010 recante il Codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 gg.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3°, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, sempre entro sessanta giorni e con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione della predetta ordinanza che verrà resa nota mediante la pubblicazione all'albo pretorio online.

Osasio, 4 febbraio 2020

**Il Sindaco
CERUTTI Silvio**